

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2007, n. 719.

Modifica alla deliberazione della Giunta regionale n. 533 del 4 agosto 2006. Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e l'Assessore all'Urbanistica e Territorio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che prevede la classificazione "*come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione di tali specie*";

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, che prevede la costituzione di "*una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e seminaturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II*", e "*che comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE*";

VISTA la DGR n. 533 del 4 agosto 2006. Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale;

RILEVATA l'opportunità di rimandare al regime sanzionatorio previsto dalla legislazione di settore i casi di inosservanza delle misure di conservazione individuate;

RITENUTO pertanto di sostituire al secondo capoverso del deliberato, le parole: "si applicano" con le seguenti: "alle quali si applicano le disposizioni sulla sorveglianza e le sanzioni previste dalla legislazione di settore, diventano efficaci";

CONSIDERATO che l'Allegato A alla suddetta DGR n. 533 del 4 agosto 2006, al punto 2 *Regolamentazione dell'attività venatoria* lettera c) prevede che: "*a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 è vietato l'uso dei pallini di piombo per lo svolgimento dell'attività venatoria in zone umide, quali lagune, laghi naturali ed artificiali, paludi salmastre e d'acqua dolce, prati allagati, corsi d'acqua naturali ed artificiali, e in una fascia di 150 m dai loro confini*", e alla lettera d) prevede che: "*a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con cartuccia con bossoli in materiale plastico*";

PRESO ATTO che per attenersi alle condizioni previste dalla DGR 533/2006 nell'esercizio dell'attività venatoria nelle suddette zone umide sarebbe necessario l'utilizzo di cartucce con il bossolo di cartone caricate con pallini alternativi al piombo;

CONSIDERATO che alcune Associazione venatorie, Associazioni e Gruppi di Ricerca in ambito venatorio hanno segnalato che l'unione dei due suddetti divieti sembrerebbe di difficile e pericolosa attuazione in quanto la forte pressione esercitata da cartucce caricate con pallini alternativi al piombo potrebbe causare la rottura del bossolo di cartone con conseguenti problemi di sicurezza;

CONSIDERATO che alcuni cacciatori, per attenersi alle condizioni previste dalla DGR 533/2006 potrebbero essere indotti ad effettuare il caricamento artigianale delle munizioni con forti rischi per l'incolumità personale, in quanto si andrebbe ad aumentare la possibilità di esplosione accidentale dell'arma;

RITENUTO quindi, per motivi di sicurezza e per consentire maggiori approfondimenti tecnici, di dover sostituire la lettera d) del punto 2 dell'Allegato A alla DGR n. 533 del 4 agosto 2006 che recita:

- *“a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con cartuccia con bossoli in materiale plastico”*;

con:

- *“a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con cartucce con bossoli in materiale plastico, fatta eccezione per le zone umide di cui alla precedente lettera c)”*;

all'unanimità,

DELIBERA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

di sostituire al secondo capoverso del deliberato, le parole:

- *“si applicano”*

con:

- *“alle quali si applicano le disposizioni sulla sorveglianza e le sanzioni previste dalla legislazione di settore, diventano efficaci”*

di sostituire, per motivi di sicurezza e per consentire maggiori approfondimenti tecnici, la lettera d) del punto 2 dell'Allegato A alla DGR n. 533 del 4 agosto 2006 che recita:

- *“a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con cartuccia con bossoli in materiale plastico”*;

con:

- *“a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con cartucce con bossoli in materiale plastico, fatta eccezione per le zone umide di cui alla precedente lettera c)”*.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio*.